



GRUPPO EUROPEO DEI PENSIONATI

DELLE CASSE DI RISPARMIO, BANCHE ED ENTI AFFINI

Associazione internazionale senza fini di lucro

STATUTO

I. Costituzione, durata e scopi sociali

Articolo 1. L'Assemblea Generale del Gruppo dei Pensionati delle Casse di europee riunita in Lisbona in sessione straordinaria il 31 ottobre 2000 nuova denominazione: Gruppo Europeo dei Pensionati delle Casse di Banche ed Enti Affini, denominato in seguito "il Gruppo"

Articolo 2. La sede sociale del Gruppo è stabilita in Rue MarieThérese 11, 1000 Bruxelles (Belgio). Per semplice decisione del Consiglio di Amministrazione potrà essere trasferita in qualsiasi altro luogo del Belgio.

Articolo 3. Il Gruppo è al servizio dei suoi membri e ha per scopo assistere, difendere e informare i pensionati europei, in problemi di carattere sociale, culturale, etc. Interviene in particolare per:

- a) sviluppare qualsiasi tipo di azione, pubblica e privata, tendente favorire il rispetto della dignità di quanti hanno raggiunto l'età del pensionamento e tutelare comunque gli interessi morali ed economici dei pensionati e dei loro aventi diritto;
- b) promuovere e stimolare la creazione di associazioni di pensionati realizzando azioni a carattere regionale, nazionale o internazionale.
- c) progettare e realizzare programmi socio-culturali, di tempo libero e di interscambi familiari.
- d) collaborare gratuitamente con le istituzioni di risparmio e gli altri enti in operazioni di consulenza, di studio e di analisi.
- e) stabilire e mantenere relazioni con altre associazioni comunitarie similari.
- f) informare i propri membri di tutte le iniziative, che loro interessano, prese dalle istituzioni dell'Unione Europea e del Consiglio di Europa: far conoscere a queste le istanze, le attività dei propri associati, cooperare con dette istituzioni europee in tutti gli aspetti corrispondenti al suo scopo statutario e sensibilizzarle, all'occorrenza, sui problemi specifici dei pensionati.

g) a richiesta giustificata di una qualsiasi delle associazioni aderenti al Gruppo, comparire e rappresentarle davanti a qualsiasi tipo di tribunale e grado di giudizio, dietro decisione del Consiglio di Amministrazione;

h) difendere e tutelare gli interessi degli associati, suggerire iniziative da parte degli Organismi di tutela, coordinare le azioni di ciascuna associazione aderente stabilendo di comune accordo criteri ed indirizzi da seguire per i problemi di interesse generale e favorire la solidarietà tra gli associati;

i) promuovere ogni iniziativa tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto di rappresentare le Associazioni dei pensionati in tutte le Istituzioni od Organismi, privati o pubblici, ed a qualsiasi livello.

j) porre al servizio delle Nazioni Europee la competenza, l'esperienza e le energie del Gruppo.

Articolo 4. Il Gruppo si costituisce per una durata illimitata.

Articolo 5. A partire dal decimo giorno dalla pubblicazione sul Moniteur belga di questo statuto e dei nomi, cognomi, professioni e domicilio dei dirigenti del Gruppo, questo dispone di personalità giuridica e di totale autonomia per il raggiungimento dei suoi scopi.

5.1. il Gruppo può possedere, acquistare, alienare e ipotecare tutti i tipi di beni mobili; non può possedere, in proprietà o in altra forma, altro che gli immobili necessari agli scopi per i quali è stato costituito.

II, Membri, diritti, obbligazioni.

Articolo 6. Sono membri fondatori del Gruppo le Associazioni e Federazioni seguenti:

Belgio: Comité des penslonnés de la ASKL.-CGER Bank;

Spagna: Federacion de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de las Cajas de Ahorros Confederadas;

Francia: Fédération Nationale du Personnel Retraité des Caisses d'Epargne de France;

Portogallo: Associação Nacional dos Aposentados de Caixa Geral de Depositos de Portugal.

6.1. Sono altresì attualmente membri del Gruppo:

Regno Unito d'Inghilterra: TBS Retired Staff Association, Regioni di Manchester, Andover, Western (Midlands and Wales Area);

Italia: Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Torino

Portogallo: Associacao dos Reformados do Montepio Geral;

Germania: Pensionati della Stadtsparkasse Düsseldorf,

Belgique: Association Senioreclub.

6.2. Potranno essere ammesse come membri del Gruppo:

- a) le associazioni, federazioni, confederazioni, etc. di pensionati risparmio banche ed enti affini;
- b) eccezionalmente persone fisiche o giuridiche con decisione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7. Per essere ammessi nel Gruppo, gli interessati dovranno:

- a) fare una domanda di ammissione scritta, accompagnata dall'atto costitutivo, dallo statuto, se esiste, e dal numero degli aderenti, dal nome del responsabile e da tutte le altre indicazioni utili per facilitare i contatti;
- b) la domanda di ammissione obbliga implicitamente le Associazioni, Federazioni, Confederazioni, etc. ad accettare il presente Statuto ed il Regolamento, a rispettare e applicare le sue regole.

Articolo 8. La qualità di membro si perde per:

- a) dimissioni;
- b) esclusione motivata, decisa dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione, dopo l'audizione del membro interessato.

8.1 I membri che lasciano il Gruppo non hanno nessun diritto sull'attivo sociale.

Articolo 9. I rappresentanti delle Associazioni aderenti al Gruppo godono, a nome delle loro rispettive Associazioni, dei seguenti diritti:

- a) partecipare e votare nelle Assemblee Generali ordinarie o straordinarie
- b) eleggere e essere eletti per gli incarichi negli organi direttivi, proporre candidati per l'elezione dei membri dei detti organi;
- c) informare ed essere informati, in maniera adeguata, sugli argomenti concernenti le loro organizzazioni.
- d) fare proposte, domande motivate e intervenire liberamente, verbalmente o per iscritto, sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- e) utilizzare i servizi e le consulenze che sono offerti dal Gruppo;
- f) proporre ricorso davanti il Presidente del Gruppo, mediante scritto motivato, per i casi nei quali considerino che la loro organizzazione è stata danneggiata.
- g) esaminare i libri contabili, gli atti, i registri, etc., censurare, mediante una mozione scritta, presentata all'Assemblea Generale, il lavoro effettuato dal Consiglio di Amministrazione, da un altro membro o da un organo collegiale,

Articolo 10. I rappresentanti delle associazioni aderenti dovranno osservare, a nome delle stesse, i seguenti doveri:

- a) rispettare lo statuto;
- b) versare le quote previste per contribuire al sostenimento del Gruppo nella misura stabilita dall'Assemblea Generale, indipendentemente dalla data di adesione;

- c) assistere alle riunioni dell'Assemblea generale e, se componenti, del Consiglio di Amministrazione, personalmente o attraverso delega.
- d) svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti;
- e) rispettare le decisioni validamente assunte;
- f) rispettare la libera manifestazione di opinioni e non turbare l'attività del Gruppo.

III Organi direttivi

Articolo 11. La direzione e l'amministrazione del Gruppo competono all'Assemblea Generale, al Consiglio di Amministrazione e, quando previsto, al Comitato Esecutivo.

Articolo 11.1. L'Assemblea Generale potrà nominare un Comitato Esecutivo ristretto e delegargli i poteri che stima convenienti.

Articolo 12. L'Assemblea Generale è il massimo organo del Gruppo.

12.1 Ogni associazione aderente potrà designare un rappresentante ogni 1.000 soci o frazione, con un massimo di quattro rappresentanti.

12.2 Le associazioni aderenti potranno designare sostituti che, in caso di decesso o in assenza del rappresentante titolare, si sostituiranno a questo con i medesimi diritti e doveri.

12.3 Le associazioni aderenti comunicheranno al Gruppo il numero dei pensionati associati risultanti alla fine di ogni anno. L'ultima comunicazione ricevuta dal Gruppo servirà di base per determinare il numero dei delegati che costituiranno l'Assemblea Generale.

12.4 Ogni rappresentante ha diritto ad un voto, che può delegare ad un altro membro dell'assemblea.

12.5 Il presidente può autorizzare la presenza nell'Assemblea Generale di osservatori che avranno voto consultivo.

Articolo 13. Esclusivamente all'Assemblea generale sono riservate le seguenti competenze:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) l'approvazione di un regolamento interno, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'ammissione e l'esclusione dei membri del Gruppo;
- d) l'elezione o la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- e) fissare le attività e la politica generale del Gruppo;
- f) l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo;
- g) lo stabilire le quote sociali su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- h) il controllo del Consiglio di Amministrazione;

i) deliberare sui ricorsi degli associati contro le sanzioni di espulsione o di sospensione, approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14. L'assemblea Generale ordinaria si riunirà almeno una volta all'anno. Sarà anche possibile convocare un'Assemblea generale straordinaria per iniziativa, sia del Presidente che a richiesta di un terzo dei delegati.

Articolo 15. Le convocazioni dell'Assemblea Generale, tanto ordinaria che straordinaria, verranno fatte con avviso da inviare almeno trenta giorni avanti la data dell'Assemblea, allegando l'ordine del giorno. Nella convocazione saranno precisati luogo, giorno e ora della riunione.

15.1. Si prevederà una seconda convocazione nell'ipotesi che nella prima non fosse raggiunto il quorum di presenze richiesto; tra le due convocazioni deve trascorrere almeno un'ora.

15.2. Il Presidente fisserà l'ordine del giorno. A richiesta di una Associazione aderente, potranno essere iscritti nuovi punti nell'ordine del giorno.

Articolo 16. Con esclusione delle disposizioni contenute nell'art. 31.1, l'Assemblea Generale non delibera validamente in prima convocazione se non sono presenti o rappresentati almeno due terzi dei membri del Gruppo. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti all'insieme delle Associazioni aderenti. In caso di parità dei voti prevale la parte a cui accede il voto del Presidente.

16.1. Se non si raggiunge il quorum richiesto, l'Assemblea Generale delibererà in seconda convocazione per maggioranza semplice. In caso di parità dei voti prevale la parte a cui accede il voto del Presidente.

Articolo 17. Si redarrà un verbale delle decisioni dell'Assemblea Generale, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dai membri che lo richiedessero. Si potranno rilasciare estratti dello stesso su domanda dell'autorità giudiziaria o di qualunque altro terzo che giustifichi un interesse legittimo.

Articolo 18. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo permanente della direzione, della gestione e dell'amministrazione del Gruppo ed esercita la sua rappresentanza per mezzo del Presidente o dei Vice presidenti nel caso di assenza, infermità incapacità o decesso del primo.

Articolo 19. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea Generale. E' composto da un Presidente, uno o più Vice Presidenti, un Segretario, un Tesoriere (preferibilmente del medesimo paese del Presidente) e dai Consiglieri, spettanti ai paesi dove esiste un'associazione aderente. Almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve possedere la nazionalità belga.

19.1. Le funzioni esercitate nel seno del Consiglio di Amministrazione sono gratuite. Le spese di trasferimento e di soggiorno degli amministratori saranno a carico del Gruppo.

19.2. Ciascun mandato ha la durata di tre anni e può essere rinnovato indefinitamente. L'Assemblea Generale può revocare gli incarichi in qualsiasi momento. I mandatari, che cessano le loro funzioni al termine del mandato statutario, continueranno nell'esercizio di queste fino al trapasso dei poteri ai loro successori.

19.3. Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito quando sarà presente il Presidente o uno dei Vice Presidenti e presenti o rappresentati almeno la metà degli amministratori.

19.4 L'assenza non giustificata di un Amministratore a due riunioni consecutive provocherà la decadenza dalla carica; in tale eventualità l'Associazione a cui appartiene l'Amministratore revocato, potrà proporre un altro membro per sostituirlo. La sua ammissione non sarà effettiva che dopo aver ricevuto l'approvazione dell'Assemblea Generale.

Articolo 20. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà su richiesta del Presidente o di un terzo degli Amministratori, almeno una volta all'anno. In entrambi i casi l'avviso di convocazione sarà inviato almeno trenta giorni prima della riunione, accompagnato dall'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Per altro non sarà necessaria alcuna convocazione nel caso che, essendo tutti presenti, gli amministratori decidano all'unanimità di riunirsi in sessione straordinaria fissando in primo luogo l'ordine del giorno.

20.1. Il Consiglio di Amministrazione prenderà le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati. In caso di parità dei voti prevale la parte a cui accede il voto del Presidente.

20.2. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

- a) nominare il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- c) collaborare con le Associazioni aderenti nelle loro attività;
- d) negoziare e fare accordi con tutte le Istituzioni ed Organizzazioni ed autorizzare il Presidente a sottoscriverli;
- e) costituire Commissioni per lo studio di specifici problemi;
- f) proporre all'Assemblea Generale le quote associative;
- g) verificare l'ammissione di nuovi aderenti e sottometterla alla ratifica dell'Assemblea Generale;
- h) approvare i bilanci di previsione e consuntivo e sottometterli alla ratifica dell'Assemblea Generale;
- i) dare procure ai membri del Consiglio di Amministrazione o ad una terza persona;
- j) deliberare su tutto ciò che non è specificatamente riservato all'Assemblea Generale.

Articolo 21. Il Consiglio di Amministrazione può prendere decisioni, a maggioranza semplice, mediante un procedimento scritto a mezzo posta o telefax.

21.1. Il procedimento a cui si riferisce il comma precedente sarà il seguente:

- a) invio, da parte del Presidente di una proposta scritta motivata a tutti gli amministratori
- b) gli amministratori esprimeranno per iscritto al Presidente le loro opinioni. Il Presidente invierà copia di queste ai restanti amministratori
- c) gli amministratori esprimeranno il loro voto per posta nello spazio di 15 giorni dalla data di ricevimento;
- d) il quorum minimo dei voti per la validità dello scrutinio sarà dei due terzi degli amministratori;
- e) la decisione si prenderà per maggioranza semplice e in caso di parità dei voti prevarrà la parte a cui accede il voto del Presidente

f) se tutte le opinioni di cui al punto 21.1 b.) sono favorevoli, la proposta di cui al punto 21.1 a) si riterrà approvata, senza necessità della votazione a cui si riferisce il punto 21.1 c), sempre che sussista il quorum richiesto nel punto 21.1 d)

21.2. Sarà redatto un verbale della decisione presa con questo procedimento, e di questo se ne invierà copia a tutti gli amministratori e se ne informerà il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione che verrà tenuta.

Articolo 22. Gli idiomi di lavoro del Gruppo sono tutti quelli dei suoi membri, sempre che lo permettano i sistemi di traduzione disponibili per mezzo di interpreti, traduzione simultanea o qualsiasi altro.

22.1. L'esemplare originale del presente statuto è redatto in francese e tradotto nelle restanti lingue di lavoro del Gruppo;

22.2. Le decisioni degli organi direttivi, i rendiconti e la relazione annuale saranno redatti nella lingua scelta dal Consiglio di Amministrazione e saranno tradotti nelle restanti lingue di lavoro del Gruppo.

IV. Poteri sociali

Articolo 23. Il Presidente del Gruppo presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo.

a) Il Presidente è eletto per un periodo di tre anni e avrà le seguenti competenze:

b) dirigere, organizzare tutti i tipi di riunioni e controllare l'esecuzione delle decisioni prese;

c) essere il rappresentante legale per delega del Consiglio di Amministrazione in ciò che concerne gli atti e le relazioni di tutti i tipi. Il Presidente rappresenta il Gruppo avanti la magistratura e può delegare la sua rappresentanza ad altro o altri amministratori:

d) autorizzare i pagamenti;

e) convocare le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fissando l'ordine del giorno;

f) sviluppare l'insieme delle funzioni necessarie per il buon funzionamento del Gruppo;

g) informare annualmente l'Assemblea Generale della sua attività e di quella del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Articolo 24. I Vice Presidenti si occuperanno delle funzioni che sono loro attribuite dal regolamento interno e di quelle che loro vengono delegate dal Presidente. In caso di assenza, infermità, decesso o incapacità del Presidente, lo sostituiranno i Vice Presidenti interinamente nell'ordine che viene stabilito, fino all'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 25. Le competenze del Tesoriere sono: conservare i fondi, controllare le entrate e le uscite, tenere la contabilità del Gruppo, firmare con la controfirma del Presidente, i rendiconti ed i bilanci che devono essere sottoposti per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea Generale.

Articolo 26. Le funzioni del Segretario consistono nel convocare, per ordine del Presidente, gli organi direttivi (Assemblea Generale e Consiglio di Amministrazione), nello stendere un resoconto, nel redigere i verbali e attestare le decisioni.

26.1. Prenderà nota degli amministratori presenti e delle deleghe al fine di controllare il quorum e la validità della riunione.

V. Distinzioni, onorificenze

Articolo 27. L'Assemblea Generale potrà concedere le distinzioni onorifiche seguenti:

- membro di onore
- membro protettore

27.1. Conformemente alle disposizioni del comma precedente, le seguenti distinzioni potranno essere conferite a persone fisiche meritevoli:

- medaglia d'oro;
- medaglia d'argento

VI. Membri simpatizzanti

Articolo 28. Viene stabilita la condizione di membri simpatizzanti per tutte le persone fisiche o giuridiche, che apportano il loro appoggio a determinate attività o realizzazioni del Gruppo. Questa condizione sarà concessa con decisione del Consiglio di Amministrazione.

VII. Patrimonio, risorse e preventivo

Articolo 29. Il Gruppo si costituisce senza patrimonio iniziale.

Articolo 30. Le entrate del Gruppo saranno costituite da:

a) le quote versate dalle associazioni aderenti nella misura fissata dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) i versamenti volontari, le donazioni, le sovvenzioni e gli aiuti di qualsiasi tipo che pervengano al Gruppo e siano accettati dal Consiglio di Amministrazione.

c) il bilancio preventivo annuale è approvato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione

VI. Modificazione dello Statuto. Scioglimento

Articolo 31. Tutte le proposte che abbiano per oggetto qualsiasi modificazione dello statuto o lo

scioglimento del Gruppo dovranno essere adottate dall'Assemblea Generale straordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione.

31.1. Il Consiglio di Amministrazione dovrà portare a conoscenza delle organizzazioni aderenti, almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, il contenuto di queste proposte. Perchè la decisione presa dall'Assemblea Generale sia valida si richiede un maggioranza di due terzi dei voti attribuiti all'insieme delle associazioni aderenti.

Se non si raggiungerà il quorum stabilito nell'articolo 16 il Presidente convocherà, durante i quindici giorni seguenti, una nuova Assemblea Generale da tenersi nei due mesi successivi alla data della prima.

31.2. In caso sia convenuto lo scioglimento, il Consiglio di Amministrazione, o in sua vece il Comitato Esecutivo, si trasformerà in Commissione Liquidatrice, che realizzerà le operazioni necessarie a questo scopo. Quindi dividerà i fondi o i beni risultanti tra le Organizzazioni aderenti in quota proporzionale ai rispettivi apporti avvenuti durante l'esistenza del Gruppo.

Lisbona, 31 ottobre 2000